



COMUNE DI QUINTO VICENTINO

PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DI
QUINTO VICENTINO**

Approvato con deliberazioni C.C. n. 45 del 24.06.1993 e n. 78 del 25.11.1993.
Modificato con deliberazione C.C. n. 34 del 23.05.1996.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI QUINTO VICENTINO

Titolo I (Disposizioni generali)

Art. 1 Sede

1. Il consiglio comunale si riunisce nella sala allo scopo destinata nella sede comunale.
2. In speciali circostanze o per giustificati motivi il consiglio può essere convocato presso una sede diversa da quella abituale; in tali casi il sindaco ne dà avviso alla cittadinanza con manifesti.

Art. 2 Esposizione della bandiera

1. La bandiera italiana è esposta nella sede municipale il mattino del giorno in cui si riunisce il consiglio e vi resta sino al termine della seduta.

Titolo II (Organi del consiglio)

Art. 3 Presidente del consiglio

1. Il presidente del consiglio svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

Art. 4 Gruppi consiliari

1. Ciascun consigliere dichiara per iscritto al sindaco, entro dieci giorni dalla convalida degli eletti, a quale gruppo intende appartenere.
2. I consiglieri che entro il termine di cui al comma 1 non dichiarino di appartenere ad alcun gruppo sono iscritti al gruppo misto.
3. Sono altresì iscritti al gruppo misto i consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo e che entro i successivi dieci giorni non aderiscano ad altro gruppo.
4. Il passaggio da un gruppo a un altro è subordinato all'accettazione del capogruppo del gruppo cui si chiede di aderire.
5. Qualora i consiglieri che dichiarino di non voler più appartenere al proprio gruppo siano due o più di due possono costituire un nuovo gruppo.
6. Il gruppo misto costituisce gruppo ad ogni effetto di legge o di regolamento

Art. 5 Capigruppo consiliari

1. In difetto della dichiarazione, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti di ciascun gruppo, di chi sia il capogruppo, è considerato tale, ad ogni effetto di legge o di regolamento, il consigliere più anziano del gruppo stesso, con esclusione dei membri della giunta.
2. In difetto di accordo, la presidenza del gruppo misto è assunta a turno dai componenti del gruppo stesso, con priorità per il consigliere più anziano, per il periodo concordato o, in difetto, con turni di sei mesi.

Art. 6 Commissioni consiliari permanenti

1. All'inizio di ogni quadriennio amministrativo, dopo l'approvazione del documento programmatico, il consiglio comunale istituisce con propria risoluzione le commissioni consiliari permanenti, con competenza corrispondente a quella di ciascuna area funzionale dell'amministrazione.

2. La risoluzione istitutiva stabilisce le materie di competenza delle commissioni, in modo che vi sia corrispondenza con quelle dei referati assessorili; ne stabilisce altresì la composizione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge e dallo Statuto, assicurando la presenza delle minoranze e di tutti i consiglieri che non fanno parte della giunta in almeno una commissione; individua le modalità del voto, secondo il criterio di proporzionalità della rappresentanza dei gruppi in consiglio comunale.
3. Le commissioni consiliari sono composte da consiglieri comunali, nominati con provvedimento del sindaco su designazione dei rispettivi capigruppo.
4. Eventuali variazioni nella composizione delle commissioni, a seguito di mutamenti nella composizione della giunta comunale o per altre ragioni, possono sempre essere disposte con risoluzione del consiglio comunale.
5. Ciascuna commissione elegge il proprio presidente.
6. Il sindaco e gli assessori possono essere sentiti dalle commissioni e possono riferire personalmente.
7. Il consiglio comunale può istituire commissioni consiliari speciali con propria risoluzione, individuandone composizione, competenze e poteri; in difetto, si applicano le disposizioni stabilite per le commissioni permanenti.

Art. 7 Competenze delle commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le proposte di deliberazione loro deferite dalla giunta comunale o dal sindaco e rendono il proprio parere entro un termine massimo di quindici giorni. Il sindaco può sempre assegnare un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore.
2. Il consiglio può assegnare alle commissioni permanenti l'esame di proposte di deliberazione, l'esame di petizioni e di istanze presentate da cittadini, la verifica dell'attuazione di piani e programmi e ogni altro compito individuato dal consiglio comunale.
3. La risoluzione istitutiva delle commissioni può individuare le proposte di deliberazione che sono necessariamente sottoposte all'esame delle commissioni.
4. Qualora le commissioni svolgano funzioni referenti su proposte di deliberazione da iscrivere all'ordine del giorno del consiglio, i consiglieri comunali che intendono presentare emendamenti possono partecipare con diritto di parola alle sedute.

Art. 8 Funzionamento delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate dal Presidente, mediante avviso scritto trasmesso tre giorni prima della data della riunione, salvo casi di urgenza per i quali si prescinde da qualsiasi formalità.
2. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno della seduta è affisso all'albo del comune.
3. Le sedute delle commissioni sono valide quando sia presente la metà dei componenti che le costituiscono, che rappresentino almeno la metà dei consiglieri assegnati al consiglio comunale.
4. Le sedute sono segrete quando si tratti di questioni concernenti persone o quando la commissione così deliberi.
5. La pubblicità dei lavori può essere assicurata dai verbali sommari della seduta.
6. Alle sedute pubbliche delle commissioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

Art. 9 Poteri delle commissioni

1. Nello svolgimento dei propri compiti, le Commissioni possono procedere all'audizione di cittadini e rappresentanti di associazioni e categorie, di cui all'art. 9 dello Statuto e possono

assumere informazioni sull'andamento di enti, associazioni, società, consorzi cui il comune partecipi.

2. Le commissioni possono procedere all'audizione del Sindaco, di Assessori, del Segretario Comunale e di dipendenti del Comune, che hanno l'obbligo di intervenire.

Titolo III

(Funzionamento del consiglio)

Art. 10 Sedute pubbliche

1. Il pubblico presenza alle sedute nello spazio ad esso riservato, deve rimanere in silenzio e astenersi dal manifestare in qualunque modo, verbale o tramite manifesti, striscioni o simili, approvazione o disapprovazione.

Art. 11 Intervento di terzi

1. Per decisione del presidente, o su proposta di tre consiglieri accolta dal consiglio, possono essere ammessi ad illustrare oggetti iscritti all'ordine del giorno consulenti o esperti.
2. Il revisore dei conti può, richiedendolo al presidente prima della seduta, prendere la parola su singoli oggetti per dare comunicazioni o per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.
3. Di propria iniziativa o se richiesto del sindaco, anche su proposta di un terzo dei consiglieri, il revisore dei conti può presentare relazioni o documenti al consiglio comunale e illustrarle al consiglio stesso.
4. Le relazioni sono depositate con gli oggetti iscritti all'ordine del giorno nei tempi stabiliti dall'art. 23.

Art. 12 Sedute segrete

1. Le sedute sono pubbliche quando non si tratti di questioni concernenti persone o il consiglio non deliberi espressamente, anche durante una seduta pubblica, di passare a seduta segreta.
2. Sulla proposta di passare a seduta segreta può parlare, oltre al proponente, un consigliere a favore e uno contro.
3. Su quanto ha formato oggetto di discussione in seduta segreta i presenti sono vincolati al segreto.

Art. 13 Intervento alle sedute

1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono darne comunicazione al presidente o al segretario, anche per il tramite di uno dei colleghi intervenuti. In tal caso l'assenza si considera giustificata e se ne dà atto a verbale.

Art. 14 Decisioni del presidente e giurì d'onore

1. Contro ogni decisione del presidente circa l'ordine e la disciplina della seduta ciascun consigliere ha facoltà di appellarsi al consiglio, il quale decide seduta stante senza discussione.
2. Quando un consigliere si senta attaccato nella sua onorabilità, o gli vengano attribuite affermazioni che egli nega di avere fatto, può chiedere l'immediata costituzione di un giurì d'onore, composto da tre consiglieri estratti a sorte dal presidente al termine della seduta, il quale riferisce al consiglio al termine della seduta successiva. Sulla relazione non si apre alcun dibattito.

Art. 15 Verifica del numero legale

1. All'ora indicata nell'avviso di convocazione il presidente invita il segretario a provvedere all'appello nominale.
2. In assenza del Sindaco, o di chi ha convocato la seduta, decorsi quindici minuti spetta al Vice sindaco, o in sua assenza all'assessore anziano o in assenza di ogni assessore al consigliere anziano far procedere all'appello.
3. Qualora i consiglieri non siano presenti nel numero necessario per la validità della seduta, il presidente dispone che si proceda a un secondo ed eventualmente a un terzo appello, a congrui intervalli di tempo. L'apertura della seduta non può però essere protratta di oltre mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione.
4. Qualora il consiglio non risulti in numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta e il segretario ne dà atto a verbale, provvedendo entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco dei consiglieri ingiustificati.
5. La seduta viene quindi rinviata alla data eventualmente stabilita nell'avviso di convocazione.

Art 16 Apertura e sospensioni della seduta

1. Qualora i consiglieri siano presenti nel numero necessario a rendere valida la seduta, il presidente dichiara aperta la medesima e procede alla designazione di due scrutatori, di cui uno della minoranza, che lo assistono durante lo spoglio dei voti e con lui accertano il risultato delle votazioni.
2. Qualora il numero dei presenti ad una votazione sia inferiore a quello necessario a rendere valida la seduta, il presidente, dopo non oltre quindici minuti di sospensione della seduta, verifica se si sia ricostituito il numero legale, riprendendo la seduta; in caso opposto, la dichiara sciolta.

Art. 17 Uscita dei Consiglieri dall'aula

1. I consiglieri che si assentano dall'aula, definitivamente o temporaneamente, devono comunicarlo al segretario perché ne prenda nota.

Titolo IV

(Programmazione Dei Lavori)

Art. 18 Programmi di lavoro

1. Il consiglio articola normalmente la propria attività in piani e programmi, coordinati con il bilancio annuale e con il bilancio pluriennale del comune.

Art. 19 Calendario dei lavori

1. Al fine di programmare lo svolgimento dei lavori, il Sindaco predispose l'elenco delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle istanze, delle petizioni, delle richieste di discussioni varie ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, nonché di altri oggetti che ai sensi di legge o dello Statuto debbano essere dibattuti dal consiglio.
2. Salvi i casi di urgenza, il sindaco consulta capigruppo in ordine alla priorità di trattazione delle proposte di iniziativa dei consiglieri, delle mozioni, delle richieste di discussioni varie pervenute, da iscrivere all'ordine del giorno, concordando i tempi da riservare al relativo dibattito o, in difetto di accordo, individuandoli egli stesso, alla luce delle priorità da egli stesso stabilite per le proprie proposte di deliberazione e per quelle di iniziativa della giunta.
3. Salvo diverso accordo raggiunto dal sindaco con capigruppo, qualora siano state presentate proposte di iniziativa consiliare o mozioni, la programmazione dei lavori deve prevedere al-

meno un'ora ogni due sedute per la loro trattazione, a meno che all'ordine del giorno siano iscritti oggetti la cui adozione è obbligatoria per legge.

4. Il sindaco predispone quindi l'ordine del giorno di una o più sedute del consiglio, nel quale sono indicati gli oggetti iscritti all'elenco di cui al comma 1, il loro ordine di trattazione in relazione a ciascuna seduta ed eventualmente tempi riservati alla discussione di ciascun oggetto o di parte di essi.

Art. 20 Elenco delle interrogazioni e interpellanze

1. Oltre agli oggetti indicati all'art. 19, il sindaco predispone, a scopo informativo, un secondo elenco con le interrogazioni e le interpellanze pervenute, che viene sottoposto ai capigruppo per conoscenza e per concordare, quando occorra, eventuali priorità di risposta.
2. Qualora l'attività del consiglio sia programmata, con uno stesso ordine del giorno, nell'arco di più sedute, eventuali interrogazioni o interpellanze nel frattempo presentate sono messe a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale.

Art. 21 Contingentamento dei dibattiti

1. Il sindaco può sempre proporre ai capigruppo il contingentamento dei dibattiti relativi ad oggetti in discussione.
2. I dibattiti relativi al bilancio annuale e pluriennale, ai piani, ai programmi, agli oggetti di cui all'art. 19, comma 2, sono sempre contingentati.
3. La proposta di contingentamento, concordata con i capigruppo o, in difetto di accordo, formulata dal sindaco, è sottoposta al consiglio comunale, che decide seduta stante senza discussione.

Art. 22 Convocazione del consiglio

1. Qualora un consigliere abbia il proprio domicilio fuori dal comune, deve segnalare alla segreteria generale, entro dieci giorni dalla convalida della sua elezione o del cambio di domicilio, un indirizzo entro il territorio comunale presso il quale possono essergli recapitati gli avvisi di convocazione. In difetto, si intende che il consigliere ha eletto domicilio presso la segreteria comunale.
2. I giorni previsti dalla legge per la consegna degli avvisi di convocazione debbono essere completamente liberi, e non si computano in essi né il giorno della consegna dell'avviso, né quello in cui ha luogo la seduta.
3. Il sindaco provvede a dare adeguata pubblicità alle sedute del consiglio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 2, dello Statuto; in caso di convocazione di urgenza, il sindaco può prescindere da quanto ivi stabilito.

Art. 23 Deposito delle proposte e degli emendamenti a proposte di deliberazione.

1. Qualora il consiglio sia convocato per un'unica seduta, le proposte di deliberazione e gli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno del consiglio sono depositati presso la segreteria lo stesso giorno in cui viene notificato l'avviso di convocazione del consiglio, corredati dai documenti istruttori e dai pareri pervenuti.
2. Qualora il consiglio sia convocato per più sedute, il deposito di cui al comma 1 deve avvenire almeno quarantotto ore prima dell'inizio delle sedute successive alla prima.
3. Lo schema di bilancio e di conto consuntivo con le relazioni e i documenti allegati, i piani, i programmi, sono depositati in ogni caso presso la segreteria almeno tre giorni prima della seduta del consiglio.

4. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria almeno 24 ore prima dell'ora prevista per l'inizio della seduta, o, nel caso in cui il giorno precedente l'unica seduta convocata sia festivo, entro le ore 12 del giorno della seduta.
5. Qualora il consiglio sia convocato in via d'urgenza, o comunque il deposito delle proposte sia avvenuto tra le quarantotto ore e le ventiquattro ore prima della seduta, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la segreteria almeno sei ore prima dell'inizio della seduta.

Art. 24 Emendamenti non riguardanti proposte di deliberazione.

1. I termini di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 23 non si applicano agli emendamenti presentati in relazione a testi diversi dalle proposte di deliberazione, che possono sempre essere presentati nel corso della discussione.

Titolo V

(Istruttoria, discussione, votazione delle proposte)

Art. 25 Esame ed espressione dei pareri

1. Qualora una proposta di deliberazione sia stata assegnata a una commissione, questa, valutata la proposta ed eventuali emendamenti presentati da parte dei commissari o da parte di altri consiglieri, esprime il proprio parere entro 15 giorni dalla trasmissione della proposta, salvo che il Sindaco o la Giunta non assegnino un termine maggiore o, in casi di urgenza, un termine minore, motivandone le ragioni. Il consiglio può comunque deliberare di riassegnare una proposta alla commissione.
2. Trascorso il termine di cui al comma 1, il consiglio comunale può prescindere dal parere.
3. Nel periodo di tempo intercorrente tra la trasmissione della proposta e l'esame della commissione, la proposta è a disposizione di tutti i consiglieri presso la segreteria.
4. L'espressione del parere non dà luogo a votazione, ma ciascun commissario sottoscrive il parere cui aderisce.
5. Qualora non si raggiunga l'unanimità nella espressione del parere, possono essere presentati diversi pareri da parte dei commissari.

Art 26 Svolgimento della seduta

1. La seduta del consiglio si articola nel modo seguente: dapprima il presidente può dare comunicazioni, sulle quali un dibattito può aprirsi solo se il presidente lo consenta; di seguito viene data risposta alle domande di attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze, per la durata stabilita dagli articoli 48, comma 5 e 51, comma 7; si esaminano poi le proposte di deliberazione, nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione; sono indi svolte le mozioni e da ultime hanno luogo eventuali discussioni ai sensi dell'art. 46 dello Statuto, richieste ai sensi dell'art. 27.
2. Il presidente può sempre proporre al consiglio che l'ordine del giorno sia mutato e la proposta, se la maggioranza dei consiglieri non si opponga, si ritiene accettata.
3. La modifica dell'ordine del giorno può essere richiesta anche da tre consiglieri, e in questo caso è sottoposta al voto del consiglio. In merito possono parlare, oltre al relatore proponente la modifica e al presidente, due soli consiglieri che vi si oppongano. La votazione è fatta per alzata di mano ed è approvata se ottiene il voto favorevole di tre quarti dei votanti.
4. La frazione di seduta dedicata alle domande d'attualità, alle interrogazioni, alle interpellanze può venire posposta o soppressa solo con il consenso di tutti i consiglieri firmatari presenti nell'aula, o quando la trattazione di un oggetto sia stata programmata nell'arco di più giorni o prosegua comunque in una seduta successiva. Essa può essere altresì sospesa, per decisione

del sindaco comunicata nell'avviso di convocazione, nella sedute dedicate all'esame di oggetti la cui adozione è obbligatoria per legge.

Art. 27 Discussioni varie

1. Tre consiglieri possono proporre che, previa inserzione dell'oggetto all'ordine del giorno del consiglio, il consiglio dibatta su fatti che interessano la comunità, ancorché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.
2. Il consiglio può discutere, nei limiti stabiliti dallo Statuto, su fatti che interessano la comunità ancorché sopravvenuti all'invio dell'ordine del giorno, purché il dibattito non dia luogo a formale deliberazione.
3. Il dibattito di cui al comma 2 può essere promosso da tre consiglieri che ne informano il Sindaco o il presidente della seduta, dopo l'invio dell'ordine del giorno ma comunque prima dell'inizio della seduta.
4. Il consiglio decide, sentito il proponente e un consigliere che si opponga alla proposta, per alzata di mano.
5. Nei casi disciplinati dal comma 1 e dal comma 2, ogni consigliere può intervenire per un tempo massimo di cinque minuti, e il tempo massimo impiegato da ciascun gruppo consiliare non può eccedere i dieci minuti.
6. E' ammessa, anche durante la discussione, la presentazione di ordini del giorno che esprimano l'opinione del consiglio e non impegnino il bilancio del comune né modifichino le disposizioni vigenti.

Art. 28 Presentazione delle proposte

1. Le proposte di deliberazione di iniziativa del sindaco o della giunta o dei consiglieri sono illustrate dal proponente, o sono date per lette.

Art. 29 Modalità degli interventi

1. Il consigliere parla rivolgendosi all'intero consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di altri consiglieri o di ribattere a riferimenti personali.
2. Nessuno può interloquire mentre altri ha la parola, né è permesso interrompere l'oratore.
3. I consiglieri, durante i propri interventi, devono attenersi all'oggetto in discussione.
4. Quando il presidente abbia richiamato per due volte un consigliere, e questi non tenga conto del richiamo; il presidente gli interdice la parola; dopo un ulteriore richiamo, può espellerlo sino al termine della discussione sull'oggetto in trattazione.

Art. 30 Interventi del presidente e dei relatori

1. Il presidente può intervenire, anche interrompendo la serie di coloro che hanno chiesto la parola, per muovere qualche osservazione o per fornire chiarimenti di fatto o per debito d'ufficio.
2. Il relatore ha facoltà di replicare per dare spiegazioni o per dichiarare se accetti o respinga ordini del giorno o emendamenti presentati.

Art. 31 Durata degli interventi

1. Quando non sia diversamente stabilito ai sensi dell'art. 21, ciascun consigliere può intervenire due volte per cinque minuti nella discussione sugli oggetti all'ordine del giorno, chiedendo la parola al presidente, che la concede seguendo l'ordine delle richieste.
2. Il consigliere che dichiara di parlare a nome del proprio gruppo ha a disposizione venti minuti complessivi.

3. Ogni altro intervento per motivi procedurali o questioni incidentali, quali la mozione d'ordine, il fatto personale o la richiesta di inversione dell'ordine del giorno, non può superare il limite di cinque minuti.

Art. 32 Richiamo al regolamento e fatto personale

1. A ciascun consigliere è consentito intervenire per richiamo al regolamento, al fine di richiamare il consiglio al rispetto della legge o del regolamento.
2. Il consigliere che chieda di intervenire per richiamo al regolamento ha diritto di avere per primo la parola.
3. A ciascun consigliere è consentito altresì intervenire per fatto personale, allorché egli si ritenga attaccato per la sua condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
4. Sulla ammissibilità dell'intervento per fatto personale, e nel merito della mozione d'ordine, si pronuncia il presidente, salvo quanto stabilito dall'art. 14.

Art. 33 Questione pregiudiziale e domanda sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè la richiesta che un oggetto non debba essere discusso, e la domanda sospensiva, cioè la richiesta che la discussione debba rinviarsi, possono essere presentate da ciascun consigliere dopo la presentazione della proposta e prima che abbiano inizio gli interventi.
2. Il presidente può ammettere domande sospensive e questioni pregiudiziali presentate nel corso della discussione solo se la presentazione sia giustificata da elementi emersi nel corso del dibattito e le rispettive richieste siano sottoscritte da almeno quattro consiglieri.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla domanda sospensiva il consiglio decide sentito, oltre il proponente, un favore e uno contro.

Art. 34 Sospensione della seduta

1. Quattro consiglieri possono proporre che la seduta venga sospesa temporaneamente o chiusa definitivamente, e sulla proposta decide il consiglio senza discussione.

Art. 35 Emendamenti e sub-emendamenti

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 17, durante la discussione ciascun consigliere può presentare per iscritto emendamenti alle proposte di deliberazione qualora essi, non comportando un aumento delle spese o una diminuzione delle entrate, siano preordinati a rettifiche formali del testo o a modificazioni di lieve entità, e il segretario apponga le attestazioni di legge.
2. Eventuali sub-emendamenti presentati prima dell'inizio della seduta o durante la discussione sono posti in votazione solo se il presidente lo consenta, e il segretario apponga le attestazioni di legge.

Art. 36 Ordini del giorno

1. Ciascun consigliere può presentare durante la discussione ordini del giorno correlati all'oggetto in trattazione.
2. Eventuali emendamenti all'ordine del giorno possono essere posti in votazione solo se il consigliere o i consiglieri proponenti l'ordine del giorno non si oppongono.
3. I consiglieri che hanno presentato emendamenti non accettati dal proponente o dai proponenti l'ordine del giorno possono sempre trasformare i propri emendamenti in un ordine del giorno autonomo, che viene posto in votazione dopo il voto sull'ordine del giorno presentato per primo. Su tale ordine del giorno non si riapre il dibattito, ma sono ammessi solo interventi per dichiarazione di voto.

Art. 37 Parere delle commissioni espresso all'unanimità

1. Qualora una commissione abbia espresso all'unanimità parere favorevole alla proposta, il dibattito non ha luogo e il presidente passa senz'altro alla votazione, previa, se richieste, le dichiarazioni di voto.
2. Tre consiglieri o un capogruppo possono tuttavia far aprire la discussione.

Art. 38 Chiusura della discussione

1. Quando è esaurita la serie degli interventi dei consiglieri che hanno chiesto di parlare, o, in caso di dibattiti contingentati, quando si è esaurito il tempo previsto, il presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 39 Dichiarazioni di voto

1. Gli interventi per dichiarazione di voto sono svolti dal capogruppo per la durata massima di cinque minuti, salvo il caso che ai sensi dell'art. 21 non venga altrimenti stabilito.
2. Identico tempo è concesso a ciascun consigliere che dichiara di discostarsi dalla dichiarazione resa dal proprio gruppo .

Art. 40 Votazioni per parti e voto bloccato

1. La richiesta che su un testo si voti per parti è formulata dal presidente prima della votazione, e si intende accettata se il consiglio non vi si oppone.
2. La richiesta di cui al comma 1 può essere formulata altresì da tre consiglieri, e su essa si pronuncia il consiglio senza discussione.
3. La giunta può sempre richiedere che su una proposta di deliberazione si voti sull'intero testo o su parte di esso, con esclusione degli emendamenti che essa dichiara di non accettare. Sulla richiesta si esprime il consiglio senza discussione, e il voto favorevole alla proposta comporta l'accoglimento degli emendamenti che essa dichiara di accettare e la decadenza degli emendamenti non accettati.
4. Qualora la votazione sia avvenuta per parti, per singole voci o per punti del dispositivo, alla fine delle votazioni l'oggetto è votato nella sua globalità, nel testo quale risulta votato per parti.

Art. 41 Votazioni palesi

1. Ogni proposta richiede una distinta votazione.
2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano o per appello nominale.
3. Qualora una votazione palese sia dubbia nel suo risultato, il presidente la fa ripetere nel modo che reputa più opportuno, con la partecipazione dei soli consiglieri presenti alla prima votazione.

Art. 42 Ordine delle votazioni

1. L'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a) la questione pregiudiziale;
 - b) la questione sospensiva;
 - c) la richiesta di votazione per parti;
 - d) gli ordini del giorno, a seconda che più si allontanino dalla proposta;
 - e) i sub-emendamenti;
 - f) gli emendamenti, con precedenza per gli emendamenti soppressivi, poi per quelli modificativi, infine per quelli aggiuntivi;
 - g) la proposta principale.

2. È facoltà del presidente derogare l'ordine di votazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, qualora ciò si riveli utile per la chiarezza della votazione.
3. È altresì facoltà del presidente dichiarare l'inammissibilità di emendamenti e di emendamenti agli emendamenti che per effetto di precedenti votazioni non abbiano più significato, nonché dei sub-emendamenti estranei o che stravolgano gli emendamenti.
4. Il presidente dichiara irricevibili gli ordini del giorno, gli emendamenti e i sub-emendamenti redatti in termini oltraggiosi o sconvenienti.

Art. 43 Votazioni segrete ed elezioni o designazioni di persone

1. Le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio palese quando si tratti di approvare graduatorie, o comunque scelte non discrezionali.
2. Nell'ipotesi del comma 1, ciascun consigliere può chiedere che si passi a votazione segreta, e sulla richiesta decide il consiglio senza discussione.
3. Le votazioni segrete avvengono per schede, che possono essere predisposte sulla base delle candidature pervenute.
4. Ogni qualvolta la legge o lo statuto prevedano una riserva di posti per le minoranze, l'elezione o la designazione avvengono per liste contrapposte di candidati, indicati nella scheda.
5. Qualora le minoranze presentino più candidature di quanti siano i posti loro riservati, la votazione è nulla se la somma dei voti validi ricevuti dai candidati della minoranza supera il numero dei consiglieri di minoranza che hanno partecipato alla votazione.
6. Nell'ipotesi disciplinata al comma 5, la votazione viene ripetuta nella sua globalità.

Art. 44 Presentazione di curricula

1. Ogni qualvolta il consiglio debba eleggere o designare una persona in un ente, associazione, comitato, organo, interno o esterno al comune, le candidature sono corredate da un curriculum, che viene depositato presso la segreteria nei termini stabiliti dall'art. 23.
2. Qualora a una elezione, designazione o nomina debba procedere un organo del comune, diverso dal consiglio comunale, il curriculum è depositato in segreteria per i quindici giorni successivi alla elezione, designazione o nomina.
3. I commi 1 e 2 non si applicano quando i candidati siano consiglieri o componenti della giunta comunale.
4. Non si fa luogo a deposito di curriculum per le designazioni nelle commissioni consiliari e ogni qualvolta un curriculum del candidato già sia acquisito agli atti del comune.

Art. 45 Maggioranza dei votanti

1. Per maggioranza dei votanti si intende la metà più uno di coloro che prendono parte alla votazione. Qualora i votanti siano in numero dispari, la maggioranza è data dal numero intero immediatamente superiore alla giusta metà.

Art. 46 Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e ne proclama l'esito, indicando distintamente il numero dei presenti, dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti; annuncia, se del caso, i nomi delle persone elette o designate.

Art. 47 Verbalizzazione e approvazione dei verbali

1. Delle sedute pubbliche è steso processo verbale sommario, salva diversa decisione del presidente. Le registrazioni magnetiche delle sedute sono conservate per cinque anni, e i consiglieri possono accedere al loro ascolto, concordando con il segretario comunale le modalità.

2. I verbali delle sedute segrete, o delle deliberazioni assunte in seduta segreta, riportano solo il nome degli intervenuti.
3. I processi verbali delle sedute sono messi a disposizione dei consiglieri, non appena predisposti, e sono dati per letti nella prima seduta utile successiva.
4. Se sul verbale nessun consigliere muove osservazioni, esso si dà per approvato senza votazione.
5. Eventuali rettifiche sono presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta in cui il verbale è sottoposto all'approvazione .
6. Le rettifiche sono lette dal proponente; se vi è opposizione, è data parola all'opponente o al primo di essi se sono più d'uno, e a un consigliere in senso contrario; indi il consiglio vota, dopodiché il presidente proclama l'approvazione del verbale con le eventuali rettifiche deliberate.
7. Durante gli interventi di cui al comma 5, non è concesso rinnovare la discussione sugli oggetti riportati a verbale.

Titolo VI

(Indirizzo, controllo, rapporti con la popolazione)

Art. 48 Domande d'attualità

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, possono essere consegnate al presidente sino a un'ora prima dell'apertura della seduta.
3. Il sindaco o l'assessore competente rispondono alla domanda del consigliere nel tempo massimo di due minuti; uguale tempo è concesso al consigliere per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il consigliere si dichiara insoddisfatto, o se il sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente, o se è decorso il tempo di cui al comma 5, la domanda d'attualità può essere trasformata seduta stante in interrogazione che viene iscritta all'ordine del giorno del consiglio successivo.
5. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande d'attualità non può eccedere i dieci minuti.

Art. 49 Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda, rivolta per iscritto al sindaco o alla giunta, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano in relazione all'oggetto medesimo.

Art. 50 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta per iscritto al sindaco o alla giunta, circa i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o della giunta su questioni di particolare rilievo per l'amministrazione comunale.

Art. 51 Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze

1. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere che all'interrogazione o all'interpellanza venga data risposta scritta, che deve essere a disposizione del consigliere presso la segreteria entro venti giorni. Il consigliere interrogante o interpellante può chiedere, in luogo della risposta scritta, che venga data risposta in Consiglio Comunale o in Commissione.

2. Con le eccezioni stabilite dal presente articolo, e salvo diverso accordo tra i capigruppo, accettato dai presentatori, alle interrogazioni e alle interpellanze pervenute almeno dieci giorni prima della seduta del consiglio, e comunque se l'ordine del giorno ancora non è stato diramato, è data risposta in consiglio, secondo l'ordine di presentazione.
3. Qualora l'interrogante o l'interpellante sia assente ingiustificato, l'interrogazione o l'interpellanza è dichiarata decaduta. Qualora esse siano sottoscritte da più consiglieri, ed uno di essi sia presente, la risposta viene data.
4. La risposta del sindaco o dell'assessore competente non può eccedere i cinque minuti; il sindaco o l'assessore competente possono sempre dichiarare di non rispondere, o di voler differire la risposta, illustrandone i motivi.
5. L'interrogante o l'interpellante parlano per non più di cinque minuti, dopo aver ottenuto la risposta, per dichiarare se siano o no soddisfatti.
6. Le dichiarazioni di cui al comma 5 sono consentite solo a un firmatario dell'interrogazione o dell'interpellanza e non possono superare i cinque minuti.
7. In ciascuna seduta il tempo destinato alle interrogazioni e alle interpellanze non può eccedere i trenta minuti. Alle interrogazioni e alle interpellanze non trattate viene data risposta scritta o, se il consigliere lo richieda, in commissione .
8. Nella stessa seduta non può essere trattata più di una interrogazione o interpellanza presentata dallo stesso consigliere.
9. Quando la giunta riconosce che una interrogazione o un'interpellanza riveste carattere d'urgenza, può comunque rispondere, in deroga alle disposizioni del presente articolo.

Art. 52 Mozioni

1. Le mozioni, presentate almeno dieci giorni prima della notifica dell'avviso di convocazione del consiglio, sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio.
2. In ciascuna seduta, il tempo dedicato alla trattazione delle mozioni non può eccedere i trentacinque minuti.
3. La giunta risponde per un tempo massimo di quindici minuti.
4. Nella stessa seduta, non può essere discussa più di una mozione presentata dallo stesso consigliere.
5. La discussione relativa a più mozioni concernenti un analogo oggetto può essere unificata, su proposta del presidente accolta dal consiglio, fermi restando i tempi stabiliti al comma 2.
6. Eventuali mozioni non discusse sono differite alla prima seduta successiva, qualora la programmazione dei lavori consiliari lo consenta, o, diversamente, alla prima seduta utile.
7. Le interrogazioni sullo stesso argomento cui si riferisce una mozione sono assorbite dalla discussione sulla mozione stessa e gli interroganti sono iscritti a parlare dopo il primo firmatario della mozione iscritto a parlare, secondo l'ordine di presentazione delle interrogazioni.

Art. 53 Istanze e petizioni

1. Le istanze e le petizioni sottoscritte da almeno cinquanta cittadini, corredate da nome, indirizzo ed estremi di un documento di identità, sono iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale, dopo che il segretario comunale ne ha accertato la regolarità.
2. La risposta è redatta dalla giunta.
3. In merito, oltre al sindaco o all'assessore relatore, possono parlare un consigliere a favore della risposta e due contro.
4. Qualora la giunta ritenga di apportare modifiche alla risposta, ne dà comunicazione immediata al consiglio e deposita il nuovo testo della risposta presso la segreteria per dieci giorni.

5. Alle istanze e alle petizioni sottoscritte da meno di cinquanta cittadini, su argomenti di competenza del consiglio comunale, dà risposta entro trenta giorni la giunta comunale, comunicando la risposta nella prima seduta del consiglio.

Art. 54 Esame del conto consuntivo

1. Il sindaco, sentiti i capigruppo, può stabilire che il consiglio discuta separatamente, con discussione contingentata ai sensi dell'art. 21, una o più relazioni presentate dai rappresentanti del comune presso enti, associazioni, organi, presentate in occasione dell'esame del conto consuntivo.
2. In tal caso tre consiglieri possono richiedere che il consiglio, che decide senza discussione, si esprima con un voto di approvazione o di censura.
3. In ogni caso le relazioni sono allegate alla proposta nei termini stabiliti dall'art. 23.

Art. 55 Esame dell'esito del referendum

1. Quando non sia altrimenti stabilito ai sensi dell'art. 21, nella discussione sull'esito del referendum, che avviene sulla base di una relazione predisposta dalla giunta, i tempi stabiliti dall'art. 31 sono raddoppiati.

Art. 56 Presentazione del documento programmatico

1. Nella discussione sul documento programmatico, i termini di cui all'art. 31 sono raddoppiati.

Titolo VII (Disposizioni varie)

Art. 57 Firmatari di testi

1. Quando non sia altrimenti stabilito, agli effetti della discussione viene considerato soltanto il primo tra i firmatari di ogni testo, che sia presente quando detto testo è in discussione.

Art. 58 Estensione di disposizioni agli assessori non consiglieri

1. Ai sensi del presente regolamento, le disposizioni relative alle discussioni si applicano agli assessori non consiglieri.

Art. 59 Casi non disciplinati

1. Su tutti i casi che dovessero presentarsi nello svolgimento delle sedute del consiglio comunale, non disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, decide il presidente.

Art. 60 Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione n. 103 del 27.10.1980; è altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

N.B.: Ai sensi della modifica dell'art. 13 e successivi apportata con deliberazione C.C. n. 34 del 23.05.1996, si specifica che la parola "Consiglieri" è sostituita da "membri del Consiglio", salvo quando si allude proprio ai Consiglieri e non al Sindaco e agli altri membri del Consiglio.